

IGAG - CNR - IGAG	
Cl:	F:
N. 0001426	07/07/2010

Pos. CNR N. 487/10



Convenzione Quadro
tra
ECOMIN s.r.l.
e
Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria

**Desiderosi di contribuire ad uno sviluppo della cooperazione tra industria e ricerca,
le parti convengono di concludere il seguente protocollo d'intesa**

CONVENZIONE QUADRO

Tra le parti:

- **L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria** del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale presso l'Area della Ricerca CNR – Roma 1, Via Salaria, km 29,300, Montelibretti (Roma), C.F. 80054330586 (nel seguito denominato anche IGAG), rappresentato dal direttore Prof. Giovanni Maria Zuppi, nato a Roma il 02/07/1947; **da una parte**
- e:
- La società **Ecomin S.r.l.** con sede legale in Via Privata Galla, 4 Codice Fiscale e Partita IVA 03611360102, rappresentata dal Dott. Ing. Paolo Bozano nella sua qualità di Presidente (nel seguito della presente Convenzione denominata per brevità "Ecomin"); **dall'altra parte**

PREMESSO

Che

- a) La Ecomin intende sviluppare e promuovere delle attività tecnico-scientifiche in collaborazione con L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria in settori di mutuo interesse;
- b) La Ecomin è attiva nel campo dell'ingegneria e della produzione di macchine per la separazione dei materiali, inoltre dispone di un considerevole know how che è culminato in alcuni brevetti industriali
- c) L'IGAG ed Ecomin supporteranno la promozione di attività scientifiche e tecnologiche congiunte nei campi di mutuo interesse;
- d) L'attività di cooperazione tra IGAG ed Ecomin riguarderà:
 - 1) lo sviluppo di progetti di ricerca e tecnologici congiunti
 - 2) mutuo scambio di ricercatori e tecnici
 - 3) l'organizzazione di corsi di formazione e workshops su argomenti di mutuo interesse
- e) Le modalità di attivazione e svolgimento dei corsi di formazione verranno concordate congiuntamente tra IGAG ed Ecomin e regolamentate caso per caso;
- f) I due contraenti implementeranno la cooperazione principalmente attraverso progetti congiunti proposti dalle due istituzioni in accordo alle procedure descritte nel paragrafo g).
- g) Le due istituzioni, che svilupperanno congiuntamente studi e progetti, dovranno preparare un piano scritto di attività in cui dovranno specificare:
 - 1) lo scopo del progetto;
 - 2) i nomi dei capi progetto e dei ricercatori e tecnici coinvolti nelle attività;
 - 3) distribuzione delle attività tra le due istituzioni;
 - 4) lo sviluppo temporale delle attività ;
 - 5) la stima delle risorse finanziarie richieste per l'esecuzione delle attività inerenti il progetto da parte di IGAG ed Ecomin;
 - 6) il progetto congiunto verrà sottoposto all'approvazione di entrambe le parti secondo le proprie procedure interne;

- 7) dopo l'espletamento delle attività inerenti il progetto i capi progetto redigeranno un documento tecnico-scientifico congiunto;
 - 8) le informazioni concernenti i risultati ottenuti attraverso lo sviluppo congiunto delle attività inerenti un progetto specifico non potranno essere trasmesse a terze persone, organizzazioni o altri paesi senza l'approvazione dei due contraenti.
- h) che entrambe le parti, avendo finalità di sviluppare attività di ricerca e tecnologiche, possono altresì trovare utili espressioni nella collaborazione in materia di attività di ricerca e sperimentazione nel campo: Della valorizzazione di grezzi minerali, Decontaminazione di terreni o sedimenti contaminati da inquinanti organici ed inorganici mediante tecnica di soil washing, Trattamenti mineralurgici di rifiuti industriali allo scopo di minimizzare gli scarti industriali e/o ottenere materie prime seconde, trattamenti per la separazione di solidi da attività di raccolta differenziata e non (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.).
 - i) per l'espletamento delle proprie attività la Ecomin necessita di idonee aree, apparecchiature tecnicamente avanzate, *personale specializzato*;
 - j) *L'Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria* dispone di tali aree, attrezzature e *personale specializzato in materia di attività di ricerca e sperimentazione nella sede di Roma*;
 - k) *l'Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del CNR di Roma è disponibile a concedere l'uso di laboratori, locali, attrezzature e personale specializzato per lo svolgimento dei progetti congiunti o per attività di formazione*;
 - l) *l'Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del CNR di Roma è disponibile a consentire l'accesso del personale della Ecomin al fine di permettere lo svolgimento di attività di ricerca*;
 - m) *l'Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del CNR di Roma è disponibile a consentire l'installazione e/o la dislocazione presso i propri locali delle attrezzature, dei prototipi e di ogni altro materiale (che rispetti le normative di legge in vigore in materia di sicurezza), di proprietà della Ecomin o ad essa affidato da terzi a qualsiasi titolo, connesso con lo svolgimento delle ricerche e/o delle attività industriali.*

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto di seguito definito

Art. 1 (Natura delle premesse)

Le premesse di cui in precedenza costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

L'oggetto della presente Convenzione consiste in quanto di seguito esposto:

- a) *La Ecomin concede in comodato d'uso all'Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del CNR di Roma, che accetta e prende in consegna, le macchine necessarie allo svolgimento delle attività di sperimentazione inerenti uno specifico*



progetto. Il comodato si svolgerà secondo modalità, termini e condizioni definiti nel prosieguo della presente Convenzione.

- b) L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma, si avvarrà per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, dei propri laboratori, nonché della strumentazione scientifica, secondo modalità, termini e condizioni definiti nel prosieguo della presente Convenzione.

Art. 3 (Struttura della presente Convenzione)

Il comodato d'uso è regolamentato dagli articoli contenuti nella Sezione 1 (Comodato d'uso) di cui appresso.

L'utilizzo di strumentazione e laboratori è regolamentato dagli articoli contenuti nella Sezione 2 (Utilizzo di strumentazione e laboratori) di cui appresso.

Le disposizioni, i termini e le condizioni comuni sono contenute all'interno della Sezione 3 (Condizioni Generali).

SEZIONE 1 (Comodato d'uso)

Art. 4 (Impegni dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma)

L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma in relazione a quanto sancito dal precedente Art. 2 (Oggetto), lettera "a)", si assume verso la Ecomin gli impegni di seguito esposti.

L'IGAG, salvo impedimenti di qualsiasi natura, si impegna ad assicurare la fornitura delle utenze di seguito indicate: energia elettrica; acqua potabile; condizionamento e riscaldamento locali; ad assicurare la fornitura dei servizi di seguito indicati: pulizia dei locali e smaltimento rifiuti urbani; rete telefonica, rete fonia/dati; primo intervento Vigili del Fuoco; a trasmettere ufficialmente a Ecomin la normativa di sicurezza, di protezione sanitaria, di protezione fisica, prevista dalle leggi nazionali, dagli accordi comunitari o comunque vigenti presso l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma nonché tutte le norme interne per la gestione ed il funzionamento dei servizi che di seguito la Ecomin si impegna a rispettare e far rispettare.

L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma potrà utilizzare il know how ed ogni altra conoscenza derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle macchine ad essa date dalla Ecomin in comodato d'uso solo ed esclusivamente ai fini di ricerca interna e non potrà in nessun modo divulgare e/o brevettare alcuna novità senza il preventivo consenso della Ecomin

Art. 5 (Impegni della Ecomin)

La Ecomin in relazione a quanto sancito dal precedente Art. 2 (Oggetto), lettera "a)", si assume verso l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma gli impegni di seguito esposti.

La Ecomin si impegna a non impegnare i locali ed i laboratori per fini diversi da quelli inerenti lo svolgimento di un progetto specifico.

Il mantenimento (manutenzione ordinaria e straordinaria) dei locali o laboratori rimane competenza dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma.

Qualsiasi intervento dovesse necessitare ai locali o laboratori impiegati per lo svolgimento delle comuni attività di sperimentazione dovrà essere richiesto e concordato con la Presidenza di Area/Direttore d'Istituto, nulla sarà dovuto alla *Ecomin* se autonomamente dovesse effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La *Ecomin*, sotto la propria responsabilità, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed ospiti a qualsiasi titolo, le disposizioni dell'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma che regolamentano l'accesso, la permanenza e l'uscita dagli stabili di persone, materiali, mezzi e cose.

La *Ecomin*, si impegna a comunicare al Direttore dell'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma l'elenco nominativo del proprio personale ed assimilabili autorizzati ad accedere agli stabili, allo scopo di consentire all'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma il controllo dell'accesso di detto personale.

La *Ecomin* sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che la stessa, i propri dipendenti o ospiti dovessero cagionare al personale, alle cose e agli ospiti, a qualunque titolo, dell'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma

Alla data di cui all'art. 8, l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma riconsegnerà a *Ecomin* tutte le macchine/attrezzature concesse in comodato d'uso all'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma.

Le attrezzature e le opere acquistate o realizzate a spese della *Ecomin* che costituiscono parte integrante di strutture od impianti dell'*Istituto* rimangono di proprietà di quest'ultimo. In caso di cessazione della presente Convenzione le apparecchiature e le opere di proprietà della *Ecomin* saranno riconsegnate alla *Ecomin* stessa. Resta comunque inteso che la *Ecomin* potrà richiedere la restituzione di attrezzature o impianti resi in comodato d'uso gratuito in qualsiasi momento.

Art. 6 (Condizioni di fornitura di utenze e servizi)

Le modalità di accesso alle utenze ed ai servizi sopra citati saranno concordate tra *Ecomin* e l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma.

Resta espressamente convenuto che l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma pur impegnandosi a fornire tali utenze e servizi con regolarità ed in maniera ottimale, non assume tuttavia alcuna responsabilità per danni a persone, cose e beni di *Ecomin* o di suoi ospiti che si dovessero verificare a seguito dell'uso di tali utenze o servizi da parte di tali soggetti. Rimane inteso che, laddove applicabile, le utenze ed i servizi offerti dall'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma saranno in ottemperanza alle normative di sicurezza correnti.

Per ogni utenza e/o servizio che l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma assicurerà, quest'ultimo non si assumerà alcuna responsabilità in conseguenza di eventuali interruzioni causate da guasti agli impianti ed a difficoltà di approvvigionamento energetico e/o qualsivoglia causa di forza maggiore.

Qualsiasi utenza e/o servizio potrà inoltre essere sospeso o ridotto, per periodi e date prestabilite e comunicate a *Ecomin*, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei relativi impianti.

La mancata erogazione di utenze e/o servizi non consentirà pertanto a *Ecomin* alcun diritto di rivalsa in merito a qualsiasi possibile danno ad essa derivante che possa essere correlato alla mancata assicurazione dell'utenza e/o del servizio.



Per utenze e servizi non espressamente indicati *Ecomin* provvederà direttamente a propria cura e spese, previo avviso e autorizzazione del Referente del contratto per l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria* del CNR di Roma.

Art. 7 (Utilizzo delle utenze e dei servizi)

L'*Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria* del CNR di Roma metterà a disposizione, per le attività di sperimentazione congiunta, le utenze (energia elettrica, gasolio da riscaldamento, acqua e telefonia).

Art. 8 (Entrata in vigore e durata della Sezione 1 - Comodato d'uso)

La presente Convenzione avrà validità, per quanto concerne la Sezione 1 (Comodato d'uso), a decorrere dalla firma di entrambe le parti ed avrà una durata di anni cinque (5). La presente convenzione si intende automaticamente prolungata di volta in volta di periodi temporali di anni cinque (5) a meno che non vi sia una risoluzione anticipata come da seguente Art. 9.

Art. 9 (Risoluzione anticipata)

Le parti concordano la possibilità di recesso anticipato, anche unilateralmente, in ogni momento ed a qualsiasi stato di avanzamento delle attività con preavviso di tre mesi mediante invio della comunicazione scritta di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione tutte le attività di sperimentazione in essere verranno concluse senza alcun pretendere da entrambe le parti.

SEZIONE 2 (Utilizzo di strumentazione e laboratori)

Art. 10 (Condizioni di utilizzo di strumentazione e laboratori)

La *Ecomin* in relazione a quanto sancito dal precedente Art. 2 (Oggetto), lettera "b)", si assume verso l'*Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria* del CNR di Roma gli impegni di seguito esposti.

La *Ecomin* si impegna a fornire direttamente od indirettamente ed a proprie spese tutte le infrastrutture e/o i materiali necessari per l'esercizio delle attività di ricerca e sperimentazione su macchine pilota e/o industriali previste nell'ambito dello svolgimento di un progetto specifico.

La *Ecomin* dichiara, per quanto di sua competenza, di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e infortuni, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.

L'*Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria* del CNR di Roma è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità verso il personale di *Ecomin* che accede nei locali dell'IGAG.

La *Ecomin* malleava l'Istituto da ogni responsabilità per ogni ed eventuale controversia che dovesse sorgere tra se medesima ed i propri clienti e comunque per ogni controversia che insorga in dipendenza della sua attività.



La Ecomin potrà utilizzare il know how ed ogni altra conoscenza solo ed esclusivamente ai fini di ricerca interna e non potrà in nessun modo divulgare e/o brevettare tali novità senza il preventivo consenso del Direttore del Dipartimento Terra ed Ambiente del CNR e del Direttore dell'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma.

Art. 11 (Rimborsi ad *Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma per l'utilizzo di strumentazione e laboratori)

l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma ed Ecomin di comune accordo stabiliranno nell'ambito dello specifico progetto le modalità di utilizzo della strumentazione presente nei laboratori indicati all'Art. 2 (Oggetto), lettera "b)" ed il corrispettivo dovuto all'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma.

Il corrispettivo che sarà dovuto all'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma sarà calcolato secondo il tariffario in vigore al CNR.

I corrispettivi verranno pagati a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell'*Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria* del CNR di Roma. A tale fattura dovrà essere allegata una relazione tecnico-scientifica relativa alla tipologia di analisi eseguite.

Art. 12 (Entrata in vigore e durata della Sezione 2 - Utilizzo di strumentazione e laboratori)

La presente Convenzione avrà validità, per quanto concerne la Sezione 2 (Utilizzo di strumentazione e laboratori), a decorrere dalla firma di entrambe le parti ed avrà una durata di anni cinque (5). La presente convenzione si intende automaticamente prolungata di volta in volta di periodi temporali di anni cinque (5) a meno che non vi sia recesso anticipato come segue: le parti concordano la possibilità di recesso anticipato anche unilateralmente mediante invio della comunicazione scritta di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

SEZIONE 3 (Condizioni Generali)

L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR di Roma garantisce che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività di ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti nei progetti sviluppati a seguito della convenzione.

Art. 13 (Utilizzazione dei risultati)

I risultati ottenuti dalle attività sviluppate nell'ambito della presente convenzione rimarranno di proprietà congiunta IGAG-CNR Ecomin

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione non potranno essere comunicati a terzi da parte dell'IGAG senza il previo consenso scritto della Ecomin e viceversa.

Tali risultati non potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dell'IGAG senza la preventiva autorizzazione scritta della Ecomin e viceversa.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito dello specifico progetto sviluppato nell'ambito della presente convenzione.

Nel caso che i risultati portino a brevetti e/o modelli d' utilità a seguito di progetti congiunti si applica quanto segue:

- a) L' IGAG e la Ecomin si possono accordare di volta in volta sullo sfruttamento tramite brevetti e/o modelli d' utilità;
- b) Nel caso non vi sia uno specifico accordo come al punto a) dell' art. 13, fermo restando quanto previsto all' art. 4, il soggetto proponente una specifica modifica o miglioria, sia esso l' IGAG o la Ecomin, tesa a dimostrare l'originalità e la successiva brevettabilità avrà il diritto di sfruttamento dei brevetti e/o modelli d'utilità stessi salvo quanto previsto all' articolo 4. La parte esclusa dal brevetto, potrà richiedere di essere rimborsata per le spese sostenute.

Art. 14 (Sicurezza ed assicurazioni)

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la presente convenzione.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 15 (Responsabilità)

Ciascuna delle Parti è responsabile per danni che dovessero derivare a persone /o a cose durante l'esecuzione delle attività di propria competenza oggetto della presente convenzione, secondo quanto definito nell'Art. 2.

Art. 16 (Modifiche)

Qualsiasi modifica ai contenuti della presente Convenzione dovranno essere concordati per iscritto tra le parti, pena la nullità delle pattuizioni diversamente assunte.

Art. 17 (Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e, comunque, nelle forme e condizioni imposte per legge.

Art. 18 (Controversie-arbitrato)

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a comporre la controversia amichevolmente tra di loro. Nel caso in cui tale composizione amichevole non fosse possibile le controversie saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri dei quali uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo d'intesa tra i primi due. In caso di mancato accordo tra le parti, il foro competente è quello di Roma.



Art. 19 (Firma)

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e di approvare espressamente quanto contenuto nella presente Convenzione composta di nove (9) pagine, che viene firmata in Roma, il 07/07/2010.

Il Presidente

Dott. Ing. Paolo Bozano

Paolo Bozano

Il Direttore

Prof. Giovanni Maria Zuppi



IGAG - CNR - IGAG	
Tit.:	F:
N. 0001429	07/07/2010

